Numero atto 1887 - 2026
Sottoscritto il 10/03/2026
Protocollo Prot-2026-124368

Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Comune di Ceriale (SV) – Approvazione di variante al PRG per la modifica da zona “FC” a Zona “FV” di terreno sito sulla passeggiata a mare e contestuale verifica di assoggettabilità a VAS ex articolo 13 della l.r. n. 32/2012 (esclusione)
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Servizio Urbanistica
Dipartimento Competente	Direzione generale Politiche abitative, territorio e demanio costiero
Soggetto Emanante	Alessandro CROCE
Responsabile Procedimento	Gabriella BOERO
Soggetto Responsabile	Luana LAPINI

Struttura Coproponente	Servizio Pianificazione territoriale e Vas
Soggetto Responsabile Coproponente	Alessandro CROCE
Responsabile Procedimento Coproponente	Claudio BERARDI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.D) punto 41) dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all’Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO CROCE
Regione Liguria
Firmato il: 10-03-2026 14:44:03
Certificato valido dal 15-04-2024 al 15-04-2027

IL DIRETTORE

Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge Urbanistica”;

Vista la Legge Urbanistica Regionale 4 Settembre 1997 n. 36;

Vista la Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 32, recante “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998 (disciplina della valutazione di impatto ambientale) e s. m.;

Vista la Legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla Legge regionale 4 settembre 1997 n.36 (Legge urbanistica regionale) e, in particolare, l’articolo 81, comma 1, lettera a);

Visto l’art. 5 della legge regionale 17 gennaio 1980 n. 9 e s.m. recante “Snellimento delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici e modifiche alla legge regionale 24 maggio 1972 n. 8 e successive variazioni nella parte relativa alle competenze degli organi regionali”, tuttora applicabile in via transitoria a norma dell’art. 80, comma 1, lettera a), numero 3) della legge regionale 2 aprile 2015 n. 11, di modifica della l.r. n. 36/1997;

Visto il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26.2.1990, n. 6;

Vista la legge regionale 6 aprile 2022, n. 4 (Disciplina dell’organizzazione amministrativa e della dirigenza della Regione Liguria) e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, come da ultimo modificato dall’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2025, n. 1 (Interventi di adeguamento all’ordinamento regionale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1166 dell’1° dicembre 2023 recante il riparto delle competenze tra organi e uffici regionali diversi da quelli consiliari, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 27 del 16 gennaio 2025;

Visto il decreto del Direttore Generale dell’Area Sviluppo e Tutela del Territorio, Infrastrutture e Trasporti n. 2551 del 4 aprile 2025, avente ad oggetto “L.r. n. 4/2022 art. 4, comma 5. Prima individuazione degli atti rientranti nella competenza dei Dirigenti e dei Direttori Generali”;

Vista la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 2022-1412448 del 6/12/2022 recante “Aggiornamento delle disposizioni concernenti la verifica preventiva di legittimità degli atti amministrativi regionali”;

PREMESSO:

Che il Comune di Ceriale è dotato di PRG approvato con DPGR n. 180 del 15.11.2001, corredato di disciplina di livello puntuale;

Che la Civica Amministrazione:

- con DCC n. 86 del 14.11.2023, ha adottato variante al vigente PRG consistente nella riclassificazione urbanistica da zona “FC” litoranea in zona “FV” a Verde attrezzato e per attività sportive speciali di una porzione di suolo localizzato in adiacenza alla passeggiata a mare, nonchè il correlato Rapporto Preliminare, al fine della Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.13 della l.r. 32/2012;
- con nota n. 11163 del 24.5.2024, assunta a protocollo regionale n. 640339 del 27.5.2024, ha trasmesso la documentazione di cui sopra, nonché l’attestazione circa l’avvenuta effettuazione degli adempimenti di pubblicità/partecipazione degli atti di variante, senza seguito di osservazioni;

Che i Settori regionali Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Vas, con nota prot. 1060275 del 10.7.2024, hanno richiesto alcune specificazioni;

Che il Comune:

- con nota n. 17012 del 6.8.2024, assunta a protocollo regionale n. 1258058 in pari data, ha trasmesso le specificazioni come sopra richieste;
- con nota n. 15044 del 17.7.2025, assunta a protocollo regionale n. 353637 del 18.7.2025, ha trasmesso la DGC n. 50 del 17.4.2025 avente ad oggetto l'aggiornamento del Rapporto Preliminare;

Che il Settore regionale Pianificazione Territoriale e VAS, con nota n. 465093 del 2.10.2025 ha avviato, ai sensi dell'art. 13 della L.r. n. 32/2012, il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS richiedendo il parere ai soggetti competenti in materia ambientale;

CONSIDERATO

Che, sotto il profilo urbanistico, l'area oggetto di variante risulta classificata dal vigente PRG quale zona "FC" (litoranea) disciplinata dall'art. 51 delle Norme di Attuazione;

Che, sotto il profilo territoriale, l'area in argomento risulta classificata dal PTCP, sub assetto insediativo del livello locale, nel regime normativo "TU – Aree urbane: tessuti urbani" disciplinato dall'art. 38 delle relative Norme di Attuazione;

Che l'area interessata dalla variante è assoggettata al vincolo paesistico-ambientale ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 ricadendo nei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;

Che detta variante, come in dettaglio descritto nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 43 del 26.11.2025 e nella Relazione Tecnica del Servizio Urbanistica n. 5 del 4.2.2026, allegate al presente decreto quali parti integranti e sostanziali, consiste nella riclassificazione di una porzione della vigente zona "FC" (litoranea) in "Zone a verde attrezzato e per attività sportive speciali – FV", disciplinata dall'art. 48 delle Norme di Attuazione del vigente PRG, al fine di rendere più coerente l'attuale attività che vi svolge (attrezzature ludico ricreative per bambini) con la disciplina del vigente PRG;

Che la Regione:

- è l'Autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 32/2012 e s.m ;
- è competente all'approvazione della variante al vigente PRG ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. a) della l.r. 11/2015, variante procedibile ai sensi dell'art. 47 ter della l.r. n. 36/1997, trattandosi di area di proprietà della civica amministrazione, destinata a servizi, correlata all'esercizio di una attività produttiva;

DATO ATTO

Che dagli esiti delle istruttorie effettuate dalle Strutture competenti, in dettaglio illustrati nella Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e VAS n. 43/2025 e nella Relazione Tecnica del Servizio Urbanistica n. 5/2026, in ordine alla variante al vigente PRG, è emerso quanto segue:

- sotto il profilo ambientale, sia da escludere l'assoggettamento a VAS per le motivazioni in dettaglio specificate nella Relazione Istruttoria n. 43/2025;
- sotto il profilo urbanistico, sia da approvarsi la variante al PRG, per le motivazioni e con le prescrizioni contenute nella Relazione Tecnica n. 5/2026;

Che gli elaborati relativi alla variante oggetto di approvazione sono in dettaglio indicati nella sopra citata Relazione tecnica n. 5/2026;

RITENUTO, pertanto

Sotto il profilo ambientale, di escludere la variante in oggetto dall'assoggettamento a VAS, come specificato nella Relazione Istruttoria n. 43/2025;

Sotto il profilo urbanistico, di approvare la variante al PRG per le motivazioni e con le prescrizioni contenute nella Relazione Tecnica n. 5/2026;

DECRETA

1. di escludere dalla procedura di VAS di cui alla l.r. n.32/2012 e s.m., la variante al vigente PRG del Comune di Ceriale in oggetto indicata, per le ragioni e nei limiti specificati nella Relazione Istruttoria n. 43 del 26.11.2025, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare - ai sensi dell'art. 10 della L. n. 1150/1942 e dell'art. 81, comma 1, lett. a) della l.r. 11/2015 – la variante al PRG del Comune di Ceriale per le motivazioni e con le prescrizioni riportate nella Relazione tecnica n. 5 del 4.2.2026, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale, prescrizioni da accettarsi da parte del Comune a norma dell'art. 5 della l.r. n. 9/1980;
3. di disporre che la presente deliberazione sia resa nota mediante pubblicazione:
   a) per estratto, a cura della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, anche ai sensi e per gli effetti della l. r. 24.12.2004 n. 32 e s. m., e, in forma integrale, nel sito informatico regionale;
   b) a cura del Comune di Ceriale mediante deposito, con i relativi allegati ed elaborati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale a norma dell'art. 10, comma 6, della L. 1150/1942 e s. m. nonché mediante pubblicazione nel sito informatico comunale a norma dell'art. 32, comma 1 bis, della L. 18.6.2009 n. 69 e dell'art. 39 del D. Lgs. 33/2013 e s. m..

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m. è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui al D.Lgs 2.7.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

Allegato numero 1

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ART. 13 l.r. n. 32/2012 smi.

Relazione istruttoria n. 43 del 26 novembre 2025

Piano	Comune di Ceriale (SV). Variante al vigente PRG, di iniziativa pubblica, per la modifica da zona FC a zona FV di un'area sita sulla passeggiata a mare.
Proponente	Comune di Ceriale
Responsabile del Procedimento	Arch. Claudio Berardi
Data di avvio	02 ottobre 2025

Premessa e sintesi del procedimento

-Con nota Prot-2024-0640339 del 27 maggio 2024 il Comune di Ceriale ha trasmesso la D.C.C. n.86 del 14 novembre 2023 con la quale ha adottato la variante al PRG per la modifica da zona FC a zona FV di un'area sita sulla passeggiata a mare. Contestualmente, ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi della l.r. n.32/2012 ha trasmesso il Rapporto Preliminare, i relativi allegati, nonché l'attestazione degli avvenuti adempimenti di pubblicità-partecipazione, senza seguito di osservazioni;
-Con nota Prot-2024-1060275 del 10 luglio 2024 i Servizi Urbanistica e Pianificazione Territoriale e VAS hanno chiesto alcune specificazioni di carattere urbanistico alle quali il Comune ha dato riscontro con nota Prot-2024-1258058 del 06 agosto 2024;
-Con D.G.C. n.50 del 17 aprile 2025 avente ad oggetto l'aggiornamento del precedente Rapporto Preliminare, l'Amministrazione comunale ha approvato un nuovo Rapporto Preliminare che ha trasmesso allo scrivente Servizio con nota Prot-2025-0353637 del 18 luglio 2025;
-Il Settore Pianificazione Territoriale e VAS, in data 2 ottobre 2025 ha quindi avviato con nota Prot-2025-0465093 la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 13 della l.r. 32/2012 e s.m.i., dopo aver concordato con il Comune di Ceriale l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale da consultare.
-In data 14 ottobre 2025 si è svolta la conferenza dei servizi - seduta illustrativa, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.r. 6 aprile 2017 n.7.

Sono pervenuti i seguenti contributi:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale	Prot-2025-0515544 del 31 ottobre 2025
ARPAL	Prot-2025-0518977 del 03 novembre 2025

Pareri pervenuti dalle Strutture interne:

Settore Ecosistema costiero e acque	Prot-2025-0478953 del 10 ottobre 2025
Settore Politiche della natura e delle aree interne, protette e marine, parchi e biodiversità	Prot-2025-0487542 del 15 ottobre 2025
Unità Organizzativa Assetto del Territorio Parere ex art.89 DPR 380/2001	Prot-2025-0496264 del 21 ottobre 2025 Prot-2023-0359696 del 27 aprile 2023

ANALISI DEI PROFILI URBANISTICI

Descrizione dell'area e del contesto

L'area oggetto di variante si sviluppa sulla porzione di litorale posto a sud-sud ovest del centro storico di Ceriale e risulta compresa tra la passeggiata a mare, dalla quale vi si accede, e l'arenile. Caratterizzata da una quota di imposta rialzata di circa 30/40 centimetri rispetto al lungomare e 60 centimetri rispetto all'arenile, misura 500 mq circa di superficie e ospita attualmente una giostra per bambini oltre ad alcune attrezzature per il gioco all'aria aperta.

Contenuto della variante

Il Comune di Ceriale è dotato di **PRG** approvato con DPGR n. 180 in data 15.11.2001.
La variante urbanistica adottata riguarda, sotto il profilo cartografico, la riclassificazione del lotto di proprietà comunale avente superficie pari a 500 mq circa da **Zona FC litoranea** (art.51 delle NTA del vigente PRG) a **Zone a verde attrezzato e per attività sportive speciali FV** (art.48 delle NTA del vigente PRG), e viene proposta dal Comune al fine di rendere compatibile e permanente l'attuale attività che vi si svolge (giostra e attrezzature per il gioco) con la disciplina del vigente Piano.

Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico

Il **P.T.C.P.** Vigente, assetto insediativo, comprende l'area all'interno del seguente regime normativo: **TU Aree Urbane: tessuti urbani** disciplinato dall'Art. 38 delle NTA;

ANALISI DEI PROFILI AMBIENTALI

Valutazione del carico insediativo e del Consumo di suolo

Come dichiarato dal Comune di Ceriale nella nota Prot-2024-1258058 del 6.08.2024 la proposta di modifica al PRG è finalizzata a consentire l'occupazione permanente dell'area in oggetto da parte delle strutture ludiche principalmente costituite da una giostra per bambini che stazionano e operano sul sito ormai da alcuni anni.
La variante consiste nella riperimetrazione di una porzione pari a circa 500 mq della fascia a mare del territorio comunale da Zona FC - litoranea, costituita principalmente dalla passeggiata a mare adiacente all'arenile, alla Zona FV - zone a verde attrezzato e per attività sportive speciali e permetterebbe, secondo l'Amministrazione comunale, una maggiore compatibilità delle strutture presenti con la normativa del Piano.
Si ritiene che la modifica, intervenendo sul lotto individuato assoggettandolo alla disciplina di un diverso articolo delle Norme di Attuazione del Piano vigente la cui destinazione riconferma la fruizione pubblica dell'area, mantenga sostanzialmente **inalterato il carico insediativo** gravante sul compendio. Inoltre la volontà espressa dal Comune in merito al mantenimento dell'attuale struttura non stabilmente infissa al suolo e priva di allaccio alle reti idropotabile e fognaria mantiene **inalterato il consumo di suolo**.

Biodiversità

Per **ARPAL** la variante si riferisce ad un contesto in parte già antropizzato e privo di segnalazioni riconducibili alla matrice Biodiversità. Suggerisce tuttavia, dati i recenti diffusi eventi di nidificazione della tartaruga marina sulle spiagge liguri e la prossimità dell'area di variante con l'arenile, di inserire nella disciplina di Piano alcuni accorgimenti volti a ridurre e mitigare l'inquinamento luminoso delle attività e delle strutture presenti o di futura realizzazione.
Per il **Settore Politiche della Natura e delle Aree interne, protette e marine, Parchi e Biodiversità** la variante non ricade in alcuna zona ricompresa dalla Rete Natura 2000, né risulta interessata da elementi della Rete Ecologica Regionale o da segnalazioni puntuali derivanti dall'osservatorio Ligure per la Biodiversità. Il Settore coinvolto **non evidenzia potenziali pressioni o minacce sulle componenti della biodiversità** che richiedano la propria attenzione.

Paesaggio

L''areale della variante, ricadendo all'interno dei territori costieri compresi in una fascia avente profondità di 300 metri dalla linea di battigia, risulta compresa tra le aree tutelate per legge in quanto avente interesse paesaggistico di per sé, come definito ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Si rileva che tra gli elaborati agli atti è presente l'autorizzazione paesaggistica n.021AP020 relativa alla posa della giostra e delle attrezzature per il gioco presenti sull'area, rilasciata da Comune di Ceriale in data 17.12.2020 con nota Prot. n.22684.

Inquinamento acustico

ARPAL evidenzia che nel Rapporto Preliminare non risulta esplicitata la coerenza o meno di quanto proposto, con la classificazione acustica vigente. A tal proposito lo scrivente rileva che l'area interessata ricade in Classe IV (Aree di intensa attività umana) del Piano di zonizzazione acustica comunale, e pertanto le attività ludiche che vi si svolgono sono da considerarsi compatibili con tale classificazione.

Inquinamento elettromagnetico
La Struttura scrivente rileva comunque che l'area in questione e le vicinanze non risultano interessate dalla presenza di elettrodotti né di antenne e impianti di radiofrequenza.

Aspetti energetici
Si ritiene che tale tema non sia rilevante rispetto alla natura e ai contenuti della variante in oggetto.

Aria e mobilità
In accordo con **ARPAL** la Struttura scrivente ritiene che la modifica proposta non possa comportare variazioni né carichi aggiuntivi da riferirsi alle componenti aria e mobilità in quanto ininfluente per tali temi.

Gestione delle acque
Per gli aspetti inerenti le acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato si fa riferimento a quanto specificato nel Rapporto Preliminare dove viene evidenziato che l'attuazione della variante non comporta criticità in quanto gli utilizzi a cui è destinata l'area non prevedono allacci né alla rete idrica comunale né a quella fognaria.

Rifiuti
Non si ravvisano impatti significativi in merito al tema, in quanto la variante interviene solamente modificando la disciplina prevista dalle NTA del PRG per l'area in questione ma lascia invariate le attività che vi si svolgono.

Aspetti idrogeologici e sismici
L'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale** ricorda che la vigente pianificazione di bacino non prevede, per quanto di competenza dell'Ente, il rilascio di parere o nullaosta sugli strumenti di pianificazione o loro varianti, ed al fine di verificarne la coerenza con i contenuti dei piani di bacino distrettuali fa rimando alla consultazione dei seguenti strumenti pianificatori:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021-2027 del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale **PGRA**, approvato con DPCM 1.12.2022;
- Piano di Gestione delle Acque 2021-2027 del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale **PGA** approvato con DPCM 7.06.2023;
- Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale per la gestione del rischio da dissesti da natura geomorfologica **PAI** dissesti adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n.39 del 28.03.2024.

Evidenzia infine, con specifico riferimento alla tutela degli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA, che *qualora la previsione comporti il rilascio/rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche, … nelle fasi attuative dovrà essere richiesto il parere di questo ente previsto dall'art.7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art.3 del D.Lgs. 275/1993 e dall'art.96 del D.Lgs. 152/2006.*

L'**Unità Organizzativa Assetto del Territorio** conferma e rimanda a quanto già evidenziato con la nota Prot-2023-0359696 del 27.04.2023 con cui **esprime parere favorevole ai sensi dell'art.89 DPR 380/2001** in riferimento ai vincoli dettati dalla pianificazione di bacino ed al comportamento dei terreni in prospettiva sismica, con la prescrizione che la realizzazione di qualsiasi intervento comunque ammesso dalla nuova zona FV del PRG:

- Sia conforme alla disciplina del PGRA ed ai disposti normativi del PdB del Torrente Carenda relativamente agli aspetti idraulici;
- Individui le opportune misure di protezione civile in funzione dello scenario di pericolosità individuato dal PTAMC;
- Sia attuata solo a seguito di studi di carattere geologico-geotecnico e sismico locale secondo le disposizioni di cui al D.M. 17.01.2018, tenuto conto dell'appartenenza del Comune di Ceriale alla classe sismica 3 ai sensi della DGR 216/2017 ed all'elenco dei Comuni suscettibili di liquefazione dei suoli di cui alla DGR 535/2021.

Precisa inoltre che le indicazioni date con tale documento non risultano in contrasto con i vigenti atti di riferimento sulla pianificazione di bacino successivamente subentrati rappresentati dal PAI dissesti e dal Regolamento Regionale n.1/2025.

Per gli aspetti di carattere prettamente idraulici il **Settore Ecosistema Costiero e Acque** premette che per la variante in esame, non riguardando specifici aspetti di carattere progettuale e strutturale e limitandosi alla sola richiesta di trasformazione di un'area da zona FC a FV, non riguarda aspetti di propria competenza, ma rammenta che **qualsiasi intervento ammesso dalla nuova disciplina FV di PRG dovrà essere conforme alle discipline del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e del Piano di Tutela dell'ambiente marino e costiero (PTAMC)-Ambito Costiero 08**, come meglio specificato nel contributo fornito di cui nel seguito si riportano i contenuti:

Per quanto riguarda la gestione del rischio nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze del Piano di gestione del Rischio Alluvioni PGRA, questa è disciplinata dal Regolamento regionale n.1/2025 recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani di bacino distrettuali, anche stralcio, per le aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera in attuazione dell'art.91, comma 1 ter 2 della l.r. n.18/1999 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)".

Nel Rapporto Preliminare del progetto di variante è presente un paragrafo denominato "Relazione inerente il Piano di Gestione del Rischio di Alluvione", nel quale è riportata una breve analisi sul possibile interessamento della zona in esame da parte del moto ondoso incidente. Nello specifico è riportato che "…il sito d'intervento si trova a margine delle aree indicate con i rischi di pericolosità di qualsiasi grado, quindi, esclusa da essi…i flutti di un'eventuale mareggiata non creeranno rischi per le aree oggetto d'intervento".

Segnaliamo che nel progetto non è presente una tavola con la sovrapposizione tra l'area in esame e le aree a pericolosità da alluvione costiera del PGRA; da un rapido confronto delle due carte, infatti, si evince che le perimetrazioni P3 e P2 del PGRA interessano, seppur marginalmente, le aree della zona di cui è richiesta la trasformazione e pertanto riteniamo opportuno che sia predisposta una verifica puntuale in tal senso.

Si ricorda che la progettazione di interventi urbanistico-edilizi ricadenti in aree a pericolosità da alluvione costiera deve farsi carico di attestare la compatibilità con le indicazioni del suddetto Regolamento rispetto ai disposti degli art.8 e 9, unitamente all'allegato 1b, così come previsto dall'art.4 c.3.

Per quanto riguarda il PTAMC, si segnala che la zona oggetto di modifica è ricompresa parzialmente all'interno della fascia dinamica FDB (area a pericolosità media-periodo di ritorno 50-ennale) e pertanto eventuali interventi previsti nelle successive fasi progettuali dovranno essere conformi ai disposti dell'art. 8 della normativa del piano stesso: "Nella fascia dinamica FDB non è consentita la realizzazione di opere marittime di difesa costiera parallele alla costa, sia aderenti sia distaccate. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione di opere marittime esistenti di difesa costiera parallele alla costa finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità, nonché gli interventi di ripristino che non comportino aumento delle dimensioni preesistenti dell'opera. Interventi su opere riflettenti il moto ondoso, come definite all'ar.5 c.1 lett.o), sono consentiti solo nel caso di manufatti già esistenti operando con modalità tali da limitare al massimo i fenomeni di riflessione del moto ondoso".

Si specifica, inoltre, che nella relazione "Paraggio Albenga-Ceriale", per il tratto di costa del Comune di Ceriale, è indicata la seguente misura di intervento: "prevedere il mantenimento della spiaggia attuale con la rivisitazione puntuale delle opere di difesa presenti e la graduale eliminazione delle strutture riflettenti che ricadono all'interno delle fasce dinamiche".

E con specifico riferimento allo stato di fatto del sito, visibile nelle riprese fotografiche presenti agli atti, il Settore Ecosistema e Acque fa notare la presenza di un muretto che delimita l'area oggetto di variante che, come indicato nel PTAMC, sarebbe opportuno eliminare o sostituire con una superficie meno riflettente il moto ondoso incidente.

VALUTAZIONI CONCLUSIVE

La gestione del rischio nelle aree a pericolosità da alluvione fluviale e costiera, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze del Piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), viene disciplinata dal Regolamento Regionale n.1/2025.

L'intera area interessata dalla variante risulta ricompresa nella "Mappa delle aree di spiaggia" approvata con D.D.G. n.7056/2025 e indicata all'art.20, comma 1, lettera c del Regolamento Regionale n.1/2025, ai fini dell'applicazione dei relativi articoli 8 e 9 in merito all'esclusione di interventi di nuova edificazione, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera m del citato Regolamento, limitatamente alle aree a pericolosità da alluvione costiera P3 e P2 che lambiscono longitudinalmente la suddetta area sul versante esposto al mare.

Sul versante opposto, rivolto al centro abitato, il compendio confina con Aree a pericolosità da alluvione fluviale elevata P3, ed è disciplinato dall'articolo 14 del R.R. n.1/2025 (Disciplina degli interventi nelle aree confinanti con i limiti delle aree P3, P2 e P1) che di seguito si riporta:

1. "*Riguardo agli interventi di tipo urbanistico-edilizio confinanti con i limiti delle aree a diversa pericolosità, rispetto alle aree in cui ricadono gli interventi stessi, il Comune:*

a) *Verifica, anche sulla base di eventuale documentazione tecnica, che gli interventi non comportino variazioni nelle condizioni di pericolosità da alluvione;*
b) *In caso di interventi di demolizione e ricostruzione o di trasformazione morfologica, acquisisce preventivamente il parere vincolante dell'ufficio regionale competente. Nell'ambito di tale parere, l'ufficio regionale competente verifica che le perimetrazioni non siano influenzate dagli interventi in questione con eventuale conseguente modifica dello stato di pericolosità, prescrivendo, se del caso, accorgimenti costruttivi o altre misure o interventi, ivi comprese, se necessarie, opere di tipo idraulico, atte a proteggere il nuovo elemento dagli allagamenti e a non aumentare le condizioni di pericolosità e rischio nelle zone limitrofe".*

Inoltre, l'area di variante è interessata, nella parte meridionale, da un corso d'acqua non indagato appartenente al reticolo idrografico (minuto) regionale, ed ai sensi dell'art.4 del R.R. n. 3/2011, la prevista fascia di inedificabilità assoluta viene fissata in 3 metri dai limiti dell'alveo.

Infine, per quanto riguarda il PTAMC, la zona oggetto di modifica è ricompresa parzialmente all'interno della fascia dinamica FDB (area a pericolosità media-periodo di ritorno 50-ennale) e pertanto eventuali interventi previsti nelle successive fasi progettuali dovranno essere conformi ai disposti dell'art.8 della normativa del piano stesso relativamente alle opere marittime di difesa costiera e le opere riflettenti il moto ondoso.

Per quanto sopra gli elementi forniti consentono una valutazione complessiva delle possibili ricadute ambientali e della sostenibilità della variante.
Alla luce dell'istruttoria svolta e dei pareri pervenuti dai soggetti competenti nelle diverse materie ambientali si ritiene che la variante al PRG di Ceriale in oggetto indicata, **non debba essere assoggettata alla procedura di VAS** ai sensi degli artt.9 e sgg della l.r.n.32/2012 e s.m **in quanto non sono stati riscontrati impatti ambientali significativi limitatamente alle aree non interessate dalle fasce a pericolosità da alluvione fluviale e costiera fissate dal PGRA e disciplinate dal R.R: n.1/2025**.
Si richiamano inoltre le prescrizioni impartite al Comune con il parere ex art. 89 del DPR 380/2001 dall'Unità Organizzativa Assetto del Territorio regionale nel seguito indicate:
Qualsiasi intervento comunque ammesso dalla nuova zona FV del PRG:

- Sia conforme alla disciplina del PGRA ed ai disposti normativi del PdB del Torrente Carenda relativamente agli aspetti idraulici;
- Individui le opportune misure di protezione civile in funzione dello scenario di pericolosità individuato dal PTAMC;
- Sia attuata solo a seguito di studi di carattere geologico-geotecnico e sismico locale secondo le disposizioni di cui al D.M. 17.01.2018, tenuto conto dell'appartenenza del Comune di Ceriale alla classe sismica 3 ai sensi della DGR 216/2017 ed all'elenco dei Comuni suscettibili di liquefazione dei suoli di cui alla DGR 535/2021.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Claudio Berardi)

F.to Il Direttore
(Ing. Alessandro Croce)

Allegato numero 2

REGIONE LIGURIA

SERVIZIO URBANISTICA

Relazione Tecnica
n. 5 del 04.02.2026

Class. G11.6.3
Fascicolo n. 55 /2023

Oggetto: Comune di Ceriale (SV) – Variante urbanistica al vigente PRG per la modifica da zona FC a zona FV di terreno sito sulla passeggiata a mare

DESCRIZIONE ITER PROCEDIMETALE

Il Comune di Ceriale è dotato di PRG approvato con DPGR n. 180 del 15/11/2001.

Con nota assunta al protocollo regionale al n. 640339 del 27.05.2024, la C.A. ha trasmesso la DCC n. 86 del 14.11.2023, relativa all'adozione della Variante urbanistica ordinaria al vigente PRG, di iniziativa pubblica, per la riclassificazione da zona *"FC" litoranea* in zona *"FV" a Verde attrezzato e per attività sportive speciali* di una porzione di suolo localizzato in adiacenza alla passeggiata a mare, nonchè il correlato Rapporto Preliminare.

Con nota prot. 0359696 del 27.04.2023, è pervenuto il parere, ex art. 89 del DPR n. 380/2001, formulato dal Settore regionale Assetto del Territorio, sulla variante di cui all'oggetto, non ostativo all'attuazione della variante al PRG, trattandosi di previsione comportante "*l'occupazione con attrezzature temporanee e non infisse stabilmente al terreno".*

I Servizi regionali Urbanistica e Pianificazione Territoriale e VAS, con nota prot. n. 1060275 del 10.07.2024, richiedevano alla C.A. chiarimenti, sia sulla disciplina vigente e sull'area in oggetto, sia in ordine alla necessità di escludere, dai contenuti della variante, parametri finalizzati ad ammettere nuova potenzialità edificatoria, in relazione alle considerazioni formulate per gli aspetti di compatibilità idrogeomorfologica e sismica nel sopra riportato parere del 27.4.2023.

La civica amministrazione riscontrava i chiarimenti richiesti, per gli aspetti urbanistici, in data 06.08.2024 (prot. regionale n. 1258058 in pari data), ribadendo la necessità di occupazione dell'area *in modo permanente* e, per gli aspetti ambientali, con nota acquisita al protocollo regionale al n. 353637 del 18.07.2025 di trasmissione del Rapporto Preliminare aggiornato (D.G.C. n. 50 del 17.04.2025).

Con nota prot. 2025-0465093 del 02.10.2025 il Settore regionale Pianificazione Territoriale e VAS ha comunicato l'avvio del procedimento regionale di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.13 della lr 32/2012 e s.m., concluso con pronuncia di non assoggettamento a procedura di VAS (Relazione istruttoria n. 43 del 26.11.2025) "*limitatamente alle aree non interessate dalle fasce a pericolosità da alluvione fluviale e costiera fissate dal PGRA e disciplinate dal R.R. n. 1/2025"*, ferme restando le prescrizioni impartite al Comune con il parere ex art. 89 del DPR 380/2001, in relazione alle parziali interferenze dell'areale in oggetto con: aree a pericolosità da alluvione costiera P2 e P3 del PGRA (Piano di Gestione del Rischio Alluvioni) sul lato orientale, aree a pericolosità da alluvione fluviale elevata P3, sul lato occidentale, in direzione del centro abitato, e al parziale interessamento, nella parte meridionale, dalla fascia di inedificabilità assoluta da un corso d'acqua non indagato, appartenente al reticolo idrografico (minuto) regionale.

Riguardo gli adempimenti di pubblicità/partecipazione di cui all'art. 9 della L. n. 1150/ 1942 e s.m., veniva attestata dalla C.A., con la sopra citata nota (prot. reg. n. 640339 del 27.05.2024), la mancata presentazione di osservazioni.

Gli elaborati trasmessi consistono in:

- Cartografia (DCC n. 86/ 2023);
- Planimetria generale (DCC n. 86/ 2023);
- Estratto di PRG – Stato attuale - progetto di variante (DCC n. 86/ 2023);
- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS (DGC n. 50/ 2025).

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

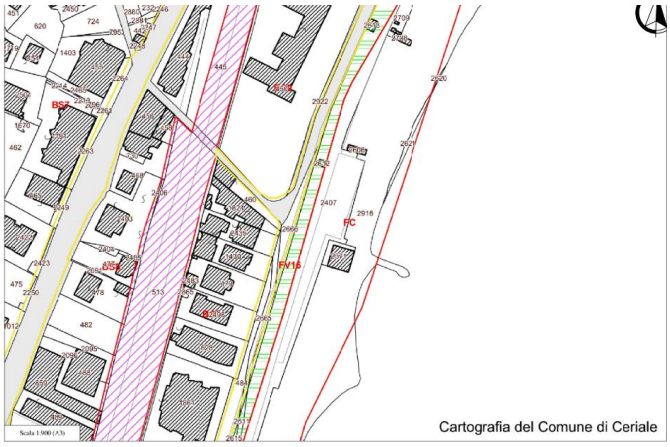
L'area, di proprietà comunale, dell'estensione di circa 500 mq., è localizzata a margine della passeggiata a mare, in adiacenza all'arenile, sul quale risulta aggettante e parzialmente rialzata, ed è attualmente occupata da attività ludico-ricreative per bambini, oggetto di autorizzazioni provvisorie della durata di 180

giorni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001 (nota comunale prot. n. 11565 del 16.05.2023).

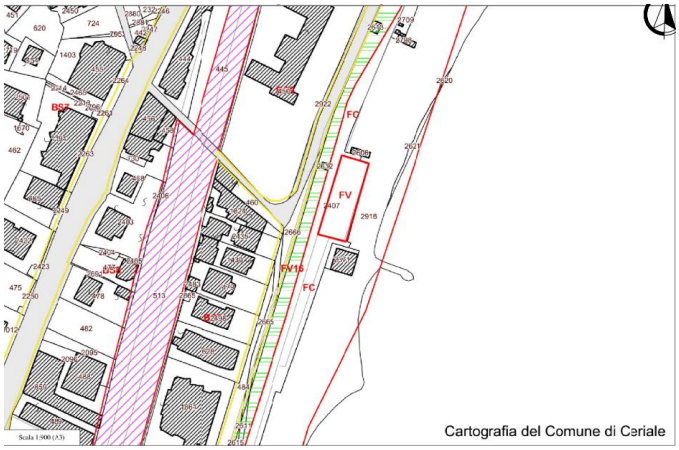
Con la sopra citata deliberazione consiliare n. 86/2023, in relazione alla presenza da lunga data di un'attività qualificabile come "Parchi divertimento e spettacoli viaggianti" ritenuta dalla C.A. non coerente con la normativa della zona "FC" (litoranea) in cui ricade, viene proposta la riclassificazione nella zona "FV" di PRG, considerata più congrua, in quanto inclusiva di previsioni di impianti ricreativi. Viene pertanto esplicitato l'interesse pubblico dell'amministrazione comunale nella volontà di pervenire ad una più specifica corrispondenza *"dal punto di vista urbanistico e di utilizzo degli spazi accessori alla passeggiata a mare, definendo in modo puntuale la destinazione ad area sportiva-ricreativa*, *dell'area in argomento"*, fermo restando il rispetto della normativa vigente per l'assegnazione dell'area.

La variante si concreta pertanto:

- **dal punto di vista cartografico** nella riclassificazione della porzione della vigente zona FC in zona FV come individuata graficamente alla tavola "*Estratto di PRG – Stato attuale – progetto di variante"* e di seguito riportata:



Zonizzazione PRG vigente



Proposta di variante

- **dal punto di vista normativo,** nella attribuzione, in luogo della disciplina attualmente operante sull'area, prevista dal sotto riportato articolo 51 della normativa di attuazione:

"Art. 51 - Zona "FC" litoranea
Riguardante la fascia a mare del territorio comunale che, in prospettiva del progettato spostamento a monte della linea ferroviaria, demanda la definizione di una migliore sistemazione del litorale ad obbligo di attuazione tramite *"uno S.U.A. che comprenda tutta la fascia a mare e che preveda, tra l'altro, la costruzione delle opere destinate al ripascimento delle spiagge, viabilità, parcheggi, zone pedonali ed attrezzature nautiche, con una riqualificazione delle passeggiate ed un collegamento con l'abitato esistente."*
Le destinazioni ammesse riguardano: *"attrezzature per il turismo balneare, pubbliche e private, viabilità, parcheggio, zone e passeggiate pedonali, zone verdi e sportive, stabilimenti balneari, spiaggia attrezzata".*
Si prevede un tetto massimo di cubatura complessiva di 5.000 mc., inclusivo delle preesistenze recuperabili, ed altezza massima di metri 4,00.

della disciplina vigente per le zone "FV" di seguito riportata:

"Art. 48 - Zone a verde attrezzato e per attività sportive speciali "FV"
a) <u>Zone a verde per attrezzature sportive</u>
Tali zone sono destinate allo sport ed al tempo libero, cioè agli impianti sportivi e ricreativi. Il rapporto massimo di utilizzazione per attrezzature propriamente sportive (tennis, campo di calcio, ecc.) non può superare l'80%, il restante 20% deve essere adibito a verde.
Nelle zone "FV" si applicano i seguenti parametri:
- Indice territoriale: mc/mq 0,80
- Altezza massima degli edifici = m. 12,00
- Distanza minima dai fabbricati = m. 10,00
b) <u>Verde attrezzato</u>
Le zone a verde pubblico sono destinate alla conservazione e alla creazione di parchi e giardini, di aree per attività sportive o gioco per bambini, e zone ludico-ricreative.
In tali zone sono consentite piccole costruzioni di servizio pubblico, per attività ludico-ricreative o in concessione temporanea quali chioschi per bibite, attrezzature di gioco per i bambini secondo volumi e superfici tali da assicurare il servizio previsto con il minimo di cubatura e superficie coperta sufficiente e tali in ogni caso da non superare i seguenti indici per ogni area unitaria:

- Indice territoriale: mc/mq 0,05
- Altezza massima = ml 3,00
- Distanza minima dai fabbricati = m. 10,00
c) Zona "FV speciale"
Nella zona FV speciale si prevede il recupero e la riorganizzazione urbanistica delle volumetrie esistenti indicate in cartografia, regolarmente concesse o regolarizzate attraverso concessioni in sanatoria, e attualmente caratterizzate da una situazione disomogenea dal punto di vista urbanistico e di degrado."
(omissis)

Inoltre, la civica amministrazione, con la soprarichiamata nota (prot. regionale n. 1258058 del 06.08.2024), riscontrava i chiarimenti richiesti sulla vigente disciplina operante sull'area, dichiarando la non operatività della prevista strumentazione attuativa prevista nella zona "FC".

L'area è assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs 42/ 2004 ricadendo nei territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia.

Con riferimento al vigente piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP), l'area ricade in regime **TU (Aree urbane: tessuti urbani)** dell'Assetto Insediativo, disciplinato dall'art. 38 delle N. di A., riguardante le aree urbane in cui prevalgono, rispetto agli obiettivi propri del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, le più generali problematiche di ordine urbanistico, che pertanto non sono assoggettate a specifica ed autonoma disciplina paesistica.

VALUTAZIONI

Rispetto all'assetto insediativo TU del PTCP la variante è da ritenersi coerente, considerata anche la modesta rilevanza dell'area interessata, pur risultando necessaria l'esigenza di coerente calibratura dei possibili ingombri in relazione al contesto d'appartenenza.

Rispetto al PRG, sotto il profilo urbanistico, occorre innanzitutto premettere che la variante risulta procedibile ai sensi dell'articolo 47 ter della L.R. n. 36/1997 s.m.i., trattandosi di area di proprietà della civica amministrazione, destinata a servizi, che mantiene tale connotazione, correlata all'esercizio di una attività produttiva, ferma restandone l'assegnazione subordinata all'osservanza della vigente normativa in materia, come deliberato dalla C.A. in sede di adozione (DCC n. 86 del 14.11.2023).

Peraltro, con riferimento **all'estensione della prevista zona da riclassificare da "FC" in "FV" in esito alle criticità idrauliche presenti su parte dell'area, emerse nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 13 della LR n. 32/2012 (Relazione istruttoria n. 43 del 26 novembre 2025), la stessa**, **rispetto alla perimetrazione individuata nella tavola "*Estratto di PRG – Stato attuale – progetto di variante*" come sopra riportata, deve essere ridimensionata al fine di escludere le aree interessate dalle fasce a pericolosità da alluvione fluviale e costiera fissate dal PGRA e disciplinate dal R.R. n. 1/2025**.
Conseguentemente il perimetro dell'area oggetto di valutazione nella presente sede è quello risultante dalla sottrazione dall'areale adottato dal Comune delle superfici interessate dalle fasce a pericolosità da alluvione fluviale e costiera fissate dal PGRA, come definite e desumibili dal corrispondente sito istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.
Riguardo ai **contenuti della normativa urbanistico edilizia proposta** (art. 48), se la disciplina della zona "FV", che alla lettera b) dell'art. 48 ("Verde attrezzato") comprende "le attrezzature di gioco per i bambini", può ritenersi maggiormente coerente rispetto alla disciplina della zona "FC" attualmente operante, anche in considerazione della modalità attuativa non vincolata alla predisposizione di SUA unitario, tenuto conto della marginale incidenza della sistemazione dell'area in oggetto rispetto all'estensione della zona litoranea, **risulta necessaria la puntuale specificazione della normativa da attribuire all'area**, sia in relazione alla non univocità della generica applicazione dell'art. 48, nei termini proposti, sia in relazione agli ulteriori presupposti e condizionamenti ambientali, demandabili alla fase attuativa, emersi nell'ambito della Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 13 della LR n. 32/2012 (Relazione istruttoria n. 43 del 26 novembre 2025).
Inoltre, al fine di calibrare la consistenza e caratterizzazione dei possibili ingombri alle effettive esigenze della destinazione per attrezzature di svago e alla delicatezza paesaggistica del contesto litoraneo, occorre definire il parametro di altezza massima secondo valori allineati a quanto vigente nella più estesa ed adiacente zona "FC", con definizione della stessa entro il limite di 4,00 metri, e limitare il rapporto massimo di utilizzazione con strutture comportanti ingombro volumetrico a non oltre il 60% dell'area come sopra riperimetrata.

Pertanto, è da prescrivere che all'area quale ridefinita graficamente nei termini sopra riportati, costituente porzione del mappale 2407 del fg. 10, sia da attribuire una specifica zona denominabile "FV.1" con contenuti normativi, da inserire in calce al vigente articolo 48, aventi il seguente tenore:

"d) Zona "FV.1"
La zona FV.1 è destinata ad attrezzature di servizio pubblico di gioco per bambini, anche mediante concessione degli spazi a tal fine necessari.
A tali fini risulta possibile insediare un manufatto permanente ma non infisso stabilmente al terreno, di altezza massima non superiore a 4,00 m. e coinvolgente una superficie non superiore al 60% dell'intera area della zona FV.1.
Su tale area operano le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 1/2025, anche con specifico riferimento alle definizioni di cui all'art. 3 che, pertanto, prevalgono sulle corrispondenti definizioni di PRG.
Qualsiasi intervento comunque ammesso dalla nuova zona FV.1 del PRG è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- *sia conforme alla disciplina del PGRA ed ai disposti normativi del PdB del Torrente Carenda relativamente agli aspetti idraulici;*
- *individui le opportune misure di protezione civile in funzione dello scenario di pericolosità individuato dal PTAMC;*
- *sia attuato solo a seguito di studi di carattere geologico-geotecnico e sismico locale secondo le disposizioni di cui al D.M. 17.01.2018, tenuto conto dell'appartenenza del Comune di Ceriale alla classe sismica 3 ai sensi della DGR 216/2017 ed all'elenco dei Comuni suscettibili di liquefazione dei suoli di cui alla DGR 535/2021.*

E' inoltre da osservare, nella parte meridionale dell'area, il rispetto della fascia di inedificabilità assoluta di 3 m. dai limiti dell'alveo di un corso d'acqua non indagato appartenente al reticolo idrografico (minuto) regionale, ai sensi dell'art. 4 del R.R. n. 3/2011.
In osservanza di quanto disposto dal Piano di Tutela dell'ambiente marino e costiero (PTAMC), per le eventuali zone ricomprese all'interno della fascia dinamica FDB (area a pericolosità media-periodo di ritorno 50-ennale) gli eventuali interventi previsti, nelle successive fasi progettuali, dovranno essere conformi ai disposti dell'art. 8 della normativa del piano stesso relativamente alle opere marittime di difesa costiera e le opere riflettenti il moto ondoso".

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra premesso, considerato e valutato si ritiene che la variante urbanistica proposta dal Comune di Ceriale, come sopra riperimetrata al fine dell'esclusione delle aree interessate dalle fasce a pericolosità da alluvione fluviale e costiera fissate dal PGRA, possa essere approvata nei termini e con le prescrizioni sopra riportate.

F.to Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Gabriella Boero)

F.to Il Dirigente
(Arch. Luana Lapini)

Elaborati da approvare:

- Integrazione dell'articolo 48 delle NTA del PRG relativa alla nuova zona "FV.1" come sopra individuata e come da prescrizioni della presente Relazione Tecnica.

Identificativo atto:	2026-AM-2010
Area tematica:	Territorio e Ambiente > Urbanistica e Pianificazione Territoriale ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Alessandro CROCE Dirigente Responsabile di Giunta		-	10-03-2026 14:42
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Luana LAPINI Dirigente Responsabile di Giunta		-	10-03-2026 14:36
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Alessandro CROCE Dirigente Responsabile di Giunta		-	10-03-2026 14:31
Approvazione legittimità	Maria Paola TORRE		Daniele CASANOVA	10-03-2026 12:26
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Gabriella BOERO		-	10-03-2026 12:13
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Claudio BERARDI		-	10-03-2026 12:09

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005